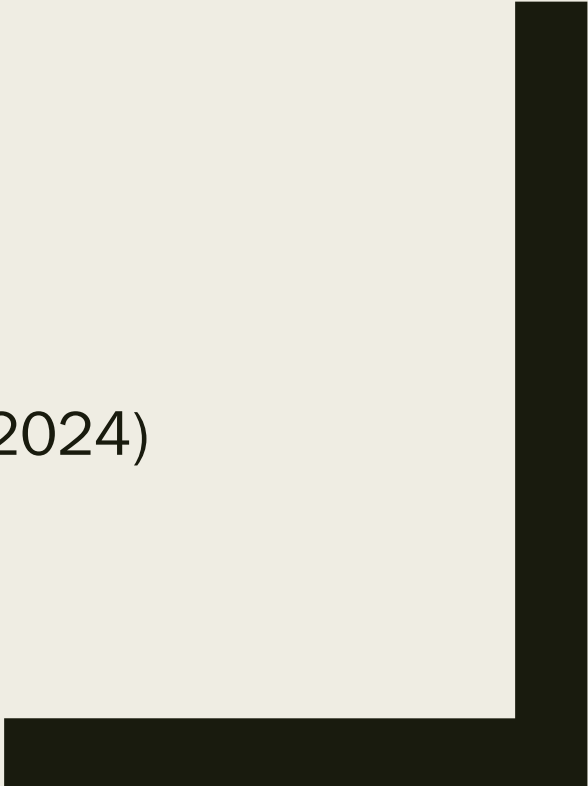


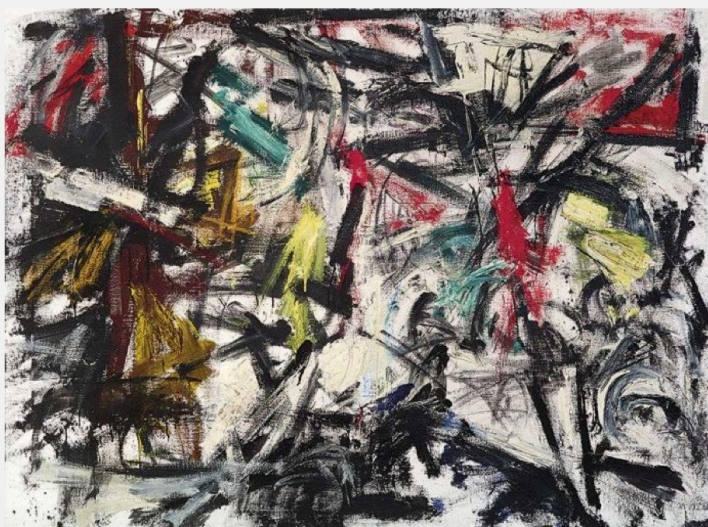


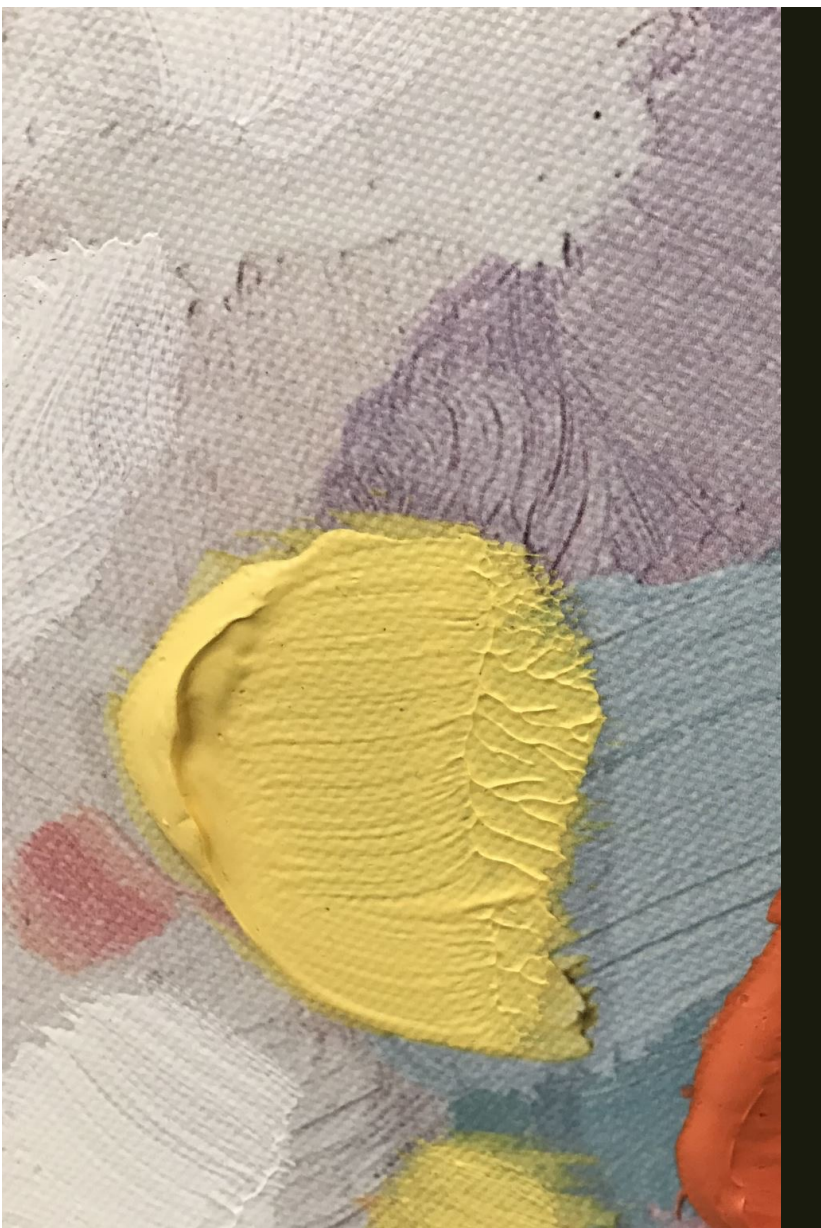
LEZIONE 11

Diritto d'autore e arte (2023-2024)

dott.ssa Giulia Dore







Vedova c. de Lutti (2018)

Il pittore Pierluigi De Lutti dipinge quadri di arte contemporanea appartenenti alla corrente della c.d. arte informale e li vende a prezzi modici tramite un canale televisivo di televendita di una rete televisiva. Tali quadri, di piccole dimensioni, sono composti di linee, segni e macchie sovrapposte di vari colori. Scoperta la televendita, la Fondazione Vedova, riscontra una netta somiglianza con i quadri di Emilio Vedova di cui custodisce la memoria, precedenti temporalmente e ugualmente composti di linee, segni e macchie sovrapposte di diversi colori. I quadri di Vedova sono di dimensioni molto più grandi e vengono venduti a prezzi elevatissimi. La Fondazione Vedova agisce in sede civile per plagio-contraffazione, ovvero per violazione dei diritti economici e morali d'autore, contro De Lutti e la rete televisiva.

Cass. 26 gennaio 2018, n. 2039, Vedova c. de Lutti

*In tema di accertamento del plagio delle opere d'arte figurativa, anche moderna, **il giudice deve procedere ai seguenti accertamenti:***

- a) *l'opera originale deve presentare i caratteri dell'**originalità creativa**, sia pur minima, fermo che la tutela non è riconosciuta all'idea in sé, ma alla sua forma espressiva, attraverso cui si estrinseca il contenuto del prodotto intellettuale;*
- b) *il giudizio si fonda su una **valutazione complessiva e sintetica**, non analitica, delle opere in confronto, incentrata sull'esame comparativo degli elementi essenziali delle opere medesime, attraverso il riscontro delle eventuali difformità, dovendosi valutare il risultato globale, o l'effetto unitario;*
- c) *il plagio va escluso allorché le due opere, pur prendendo spunto dalla stessa **idea ispiratrice**, si differenzino negli **elementi essenziali**, che ne caratterizzano la **forma espressiva**;*
- d) *di contro il plagio sussiste allorché, dal confronto, emerge che **non vi è scarto semantico**, idoneo a conferire alla seconda un diverso e proprio significato artistico, in quanto dalla prima essa ha mutuato il c.d. **nucleo individualizzante o creativo**, ricalcandone gli elementi creativi, non essendo invece sufficienti elementi originali di mero dettaglio rispetto a quelli dell'originale.*

Cass. 26 gennaio 2018, n. 2039, Vedova c. De Lutti

*Nella specie, la Suprema corte ha confermato la sentenza di merito che, **alla stregua di tali principi ed in conformità ad una c.t.u.**, aveva accertato che taluni dipinti, commercializzati mediante televendita, costituissero plagio di opere di Emilio Vedova, presentando **la stessa tecnica**, nonché **identità** della posizione di piani, delle masse cromatiche, delle proporzioni, mentre le minime differenze erano **riferibili non ad una rielaborazione creativa, ma ad esigenze commerciali**, ad es. le dimensioni ridotte e di semplificazione)*

Cass. 26 gennaio 2018, n. 2039, Vedova c. De Lutti

*In ipotesi di violazione del diritto d'autore, accertata l'esistenza oggettiva del plagio, in ragione dell'appropriazione degli elementi essenziali dell'altrui opera pittorica e creativa, in presenza di determinati ed indubbi elementi di identità, sono solidalmente responsabili tra loro **tutti i soggetti che hanno dato un contributo rilevante all'illecito**, ai sensi dell'art. 2055 c.c., ivi compreso, oltre all'autore materiale del plagio, **anche il soggetto che abbia commercializzato le opere plagiarie** nell'ambito della propria attività imprenditoriale, rientrando nel dovere di diligenza qualificata, ex art. 1176 c.c., gravante sugli operatori esperti del mercato dell'arte, la verifica che le opere poste in vendita non si palesino plagiarie. (Nella specie, la commercializzazione delle opere plagiarie era avvenuta mediante cd. televendita, strumento avente una particolare idoneità lesiva per la diffusione che permette nella distribuzione delle opere medesime).*



Emilio Vedova, *In continuum*



Pierluigi de Lutti, *Il grande ghiacciaio*

Il diritto morale di paternità

Diritto a precisa ed esatta identificazione dell'autore dell'opera

- Facoltà di identificazione (o pseudonimo)
- Rivelazione (o mantenimento anonimato)
- Rivendicazione

Indipendentemente da diritti esclusivi di utilizzazione economica e/o dopo cessione l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera (Art. 20 L.A.)

- Perpetuità
- Inalienabilità: no trasferimento o rinuncia o trasmissibilità *mortis causa*
- Autonomia: cessione di diritti economici non implica cessione di diritti morali

Plagio o contraffazione?

La distinzione non è sempre chiara e **i termini non sono sinonimi:**

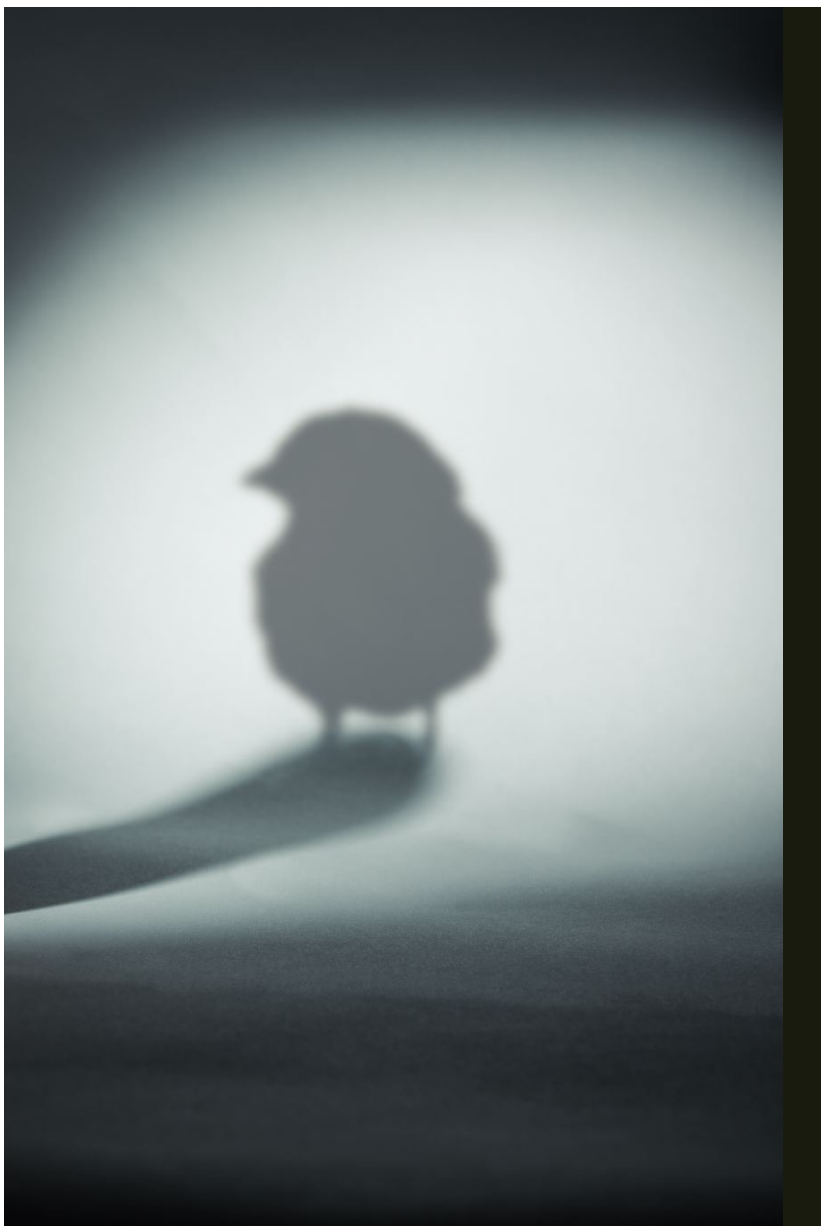
- Plagio è violazione del diritto morale di paternità
- Contraffazione è illecito sfruttamento del diritto patrimoniale (e.g. riproduzione)
- Plagio-contraffazione: violazione contemporanea del diritto morale e patrimoniale

Nella legge (d'autore): nessuna definizione di plagio, ma menzione di contraffazione

Nella giurisprudenza: molti (e talvolta confusi) cenni dell'uno e dell'altra

In dottrina, molte definizioni, es. plagio:

- «Simulazione di originarietà della creazione intellettuale (altrui)» (Algardi, 1970)
- «Forma di frode intellettuale quale una copia non autorizzata spacciata per originale (che tra il pubblico in inganno)» (Posner, 2004)



Il plagio

Usurpazione di paternità dell'opera

Gr. *πλάγιος* e lat. *plagium*, allegoricamente associato a «furto»

Comunemente: «appropriazione arbitraria della paternità di un'opera dell'ingegno», non più delitto contro la personalità individuale (dal 1981)

Camaleontico, invisibile alla legge, ma grande protagonista

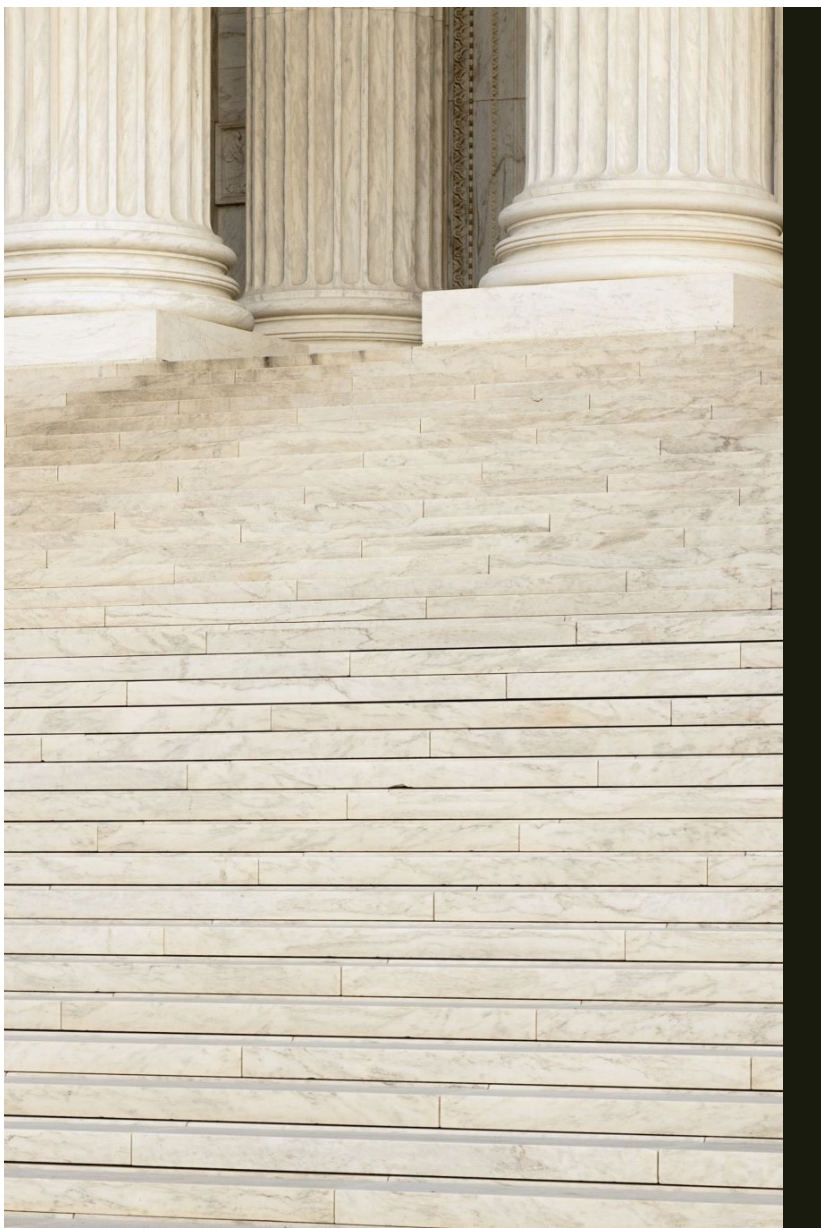
Difficoltà definitorie, dubbi su rigida soluzione legislativa

Fenomeno antico e non sempre censurato:

In ambito artistico, tendenzialmente demistificato: imitazione estrema: manifestazione di appropriazione illecita o artistica

Polimorfia e mutevolezza del fenomeno

- Varie forme/modalità: es., parziale/integrale, trasversale ...



Sanzioni e altre misure

Sanzioni penali in caso di plagio-contraffazione

- Contemporanea violazione di diritto morale e diritti patrimoniali **(artt. 171 ss)**
- Reati commessi con usurpazione paternità o violazione diritto di integrità

Quale sanzione in caso di solo(mero) plagio?

Es. opera in pubblico dominio di autore defunto

Opportunità di rilettura critica in chiave sociale/tecnologica:

- Controllo e sanzione informale vs strumento formale (penale/civile)
- Auspicabile l'analisi interdisciplinare, che sappia integrare i criteri di giudizio per la soluzione del caso concreto (centrale l'esperienza CTU o perito)

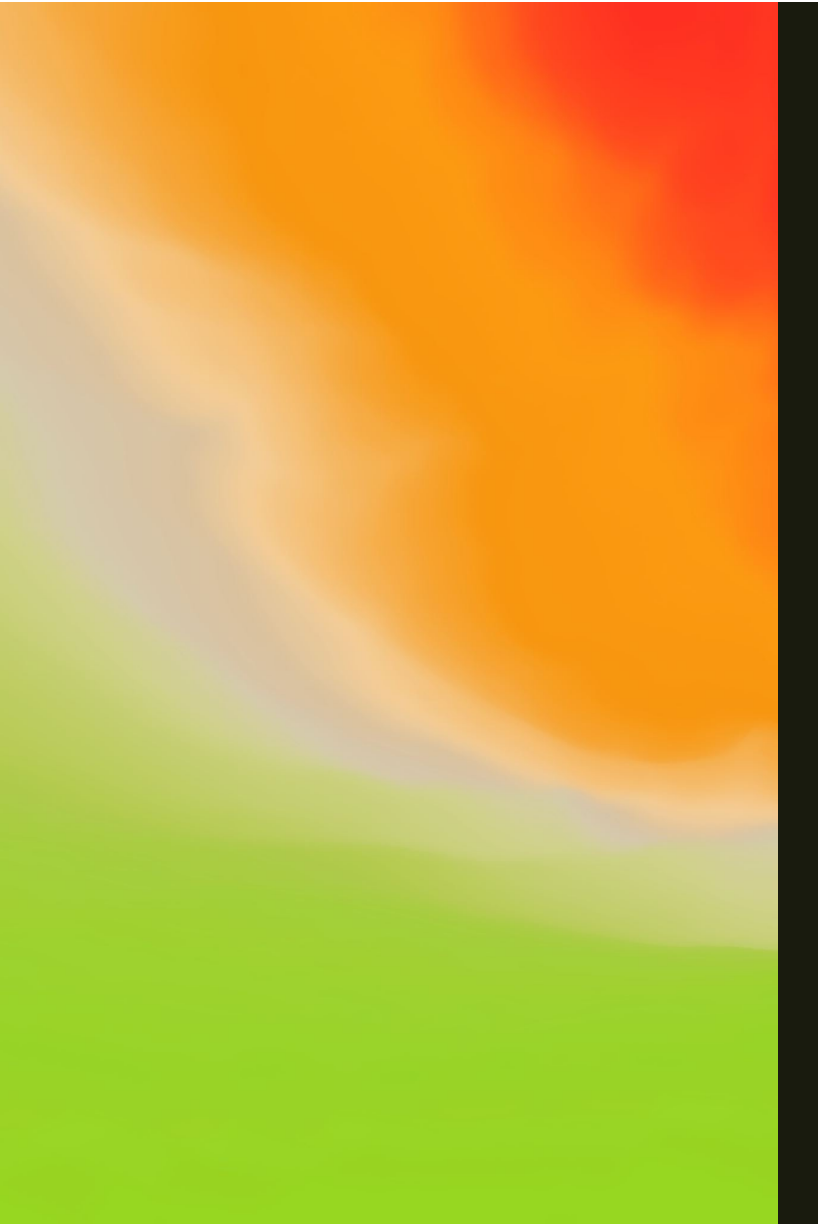
Giudizi di plagio

Imprescindibile la verifica della creatività opera, idonea a ricevere protezione

- Rilievo di forma espressiva o di rappresentazione, soluzioni espressive, l'organizzazione e scelta di elementi, struttura complessiva e finalità dell'opera, 'parte saliente' dell'opera, il suo nucleo creativo individualizzante

Più **agevole negare** plagio in ipotesi di riproduzione di motivi ispiratori, comune linguaggio, fatti e circostanze della vita

- Es. il verso "è già domani" è un'espressione comune e priva di autonoma compiutezza non di per sé tutelata (*Corsale c. Soc. Snia Viscosa*, 1974)



Avvertimenti per l'interprete

Crescente ricorrenza del plagio, in veste propria o contraffattoria

- Vista la natura dell'arte, in costante espansione, casistica virtualmente infinita
- Molteplici le tipologie di opere coinvolte, es. bozzetti artistici, pupazzi animati

Peculiarità del c.d. **plagio camuffato o mascherato**

- Riproduzione con varianti apparenti, inidonee a rendere l'opera autonoma/diversa

Si raccomanda la massima cautela e l'assistenza dei saperi specialisti non giuridici

- Specialmente in ipotesi dove il confine plagio/imitazione è molto labile

Cass. 26 gennaio 2018, n. 2039, Vedova c. De Lutti

3. - Il secondo motivo è infondato, sotto tutti i profili che esso propone.

3.1. - In primo luogo, correttamente la corte del merito ha discorso di plagio, con tale termine l'**art. 171 l. n. 633 del 1941** definendo il fatto di chi «senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, a) riproduce ... un'opera altrui».

Il plagio, dunque, si realizza con l'attività di riproduzione — si parla perciò di «appropriazione» — totale o parziale degli elementi creativi di un'opera altrui, così da ricalcare in modo «parassitario» quanto da altri ideato e quindi espresso in una forma determinata e identificabile.

3.2. - In secondo luogo, giova osservare come, secondo le elaborazioni degli interpreti, siano stati ormai in modo alquanto consolidato chiariti alcuni principî, che devono guidare il giudizio di fatto di comparazione tra le opere, per giungere ad una valutazione positiva o negativa di plagio.

Anzitutto, trattandosi appunto di porre a raffronto due opere, alcune caratteri sono stati fissati per l'una come per l'altra.

L'opera plagiata, da un lato, deve presentare i caratteri dell'originalità creativa riconoscibile, sebbene, come questa corte ha già ritenuto, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l'**art. 1 l. n. 633 del 1941**, non coincida con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 citata legge, di modo che un'opera dell'ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo (Cass. 28 novembre 2011, n. 25173, *id.*, 2012, I, 74; 12 marzo 2004, n. 5089, *id.*, 2004, I, 2441).

Inoltre, non si tutela l'idea in sé, ma la forma della sua espressione, ovvero della sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione (Cass. 28 novembre 2011, n. 25173, cit.).

Non si parla, dunque, di plagio con riguardo all'idea su cui l'opera si fonda, non proteggendo la disciplina sul diritto d'autore l'idea in sé (ottenibile anche fortuitamente, come autonomo risultato dell'attività intellettuale di soggetti diversi e indipendenti), trovando invece esso il presupposto nell'identità di «espressione», intesa come forma attraverso la quale si estrinseca il contenuto del prodotto intellettuale, meritevole di tutela allorché rivesta il carattere dell'originalità e della personalità: le idee per sé stesse non ricevono protezione nel nostro ordinamento, ma è necessario che sia identico il modo in cui sono realizzate e cioè la forma esterna di rappresentazione.

Per quanto riguarda l'opera plagiaria, dall'altro lato, secondo criteri giocoforza più complessi, si ritiene che:

—perché essa sia tale deve, in sintesi, essere priva di un c.d. scarto semantico, idoneo a conferirle rispetto all'altra un proprio e diverso significato artistico, in quanto abbia dall'opera plagiata mutuato il c.d. nucleo individualizzante o creativo (cfr. Cass. 19 febbraio 2015, n. 3340, *id.*, 2015, I, 2031); in sostanza, è necessario che l'autore del plagio si sia appropriato degli elementi creativi dell'opera altrui, ricalcando in modo pedissequo quanto da altri ideato ed espresso in forma determinata e identificabile; al contrario, è esclusa la sussistenza del plagio, allorché la nuova opera si fondi sì sulla stessa idea ispiratrice, ma si differenzi negli elementi essenziali che ne caratterizzano la forma espressiva;

—la verifica va operata sulla base del riscontro delle difformità dalle caratteristiche essenziali, mentre non sono sufficienti originalità di mero dettaglio dell'opera plagiaria (Cass. 15 giugno 2012, n. 9854, *id.*, Rep. 2012, voce *Diritti d'autore*, n. 112; 28 novembre 2011, n. 25173, cit.; 27 ottobre 2005, n. 20925, *id.*, Rep. 2006, I, 2080; 10 marzo 1994, n. 2345, *id.*, 1994, I, 2415; 10 maggio 1993, n. 5346, *id.*, Rep. 1994, voce cit., n. 256): dunque, non sussiste il plagio qualora due opere, pur avendo in comune il c.d. spunto o motivo ispiratore, differiscano quanto agli ulteriori elementi caratterizzanti ed essenziali, permanendo viceversa il plagio anche quando esso sia «camuffato» (o «mascherato») mediante varianti solo apparenti;

—non rileva in sé la confondibilità tra due opere, alla stregua del giudizio d'impressione utilizzato in tema di segni distintivi dell'impresa, ma la riproduzione illecita di un'opera da parte dell'altra (Cass. 15 giugno 2012, n. 9854, cit.; 27 ottobre 2005, n. 20925, cit.);

—il giudizio deve seguire una valutazione complessiva e sintetica, non analitica, incentrata sull'esame comparativo degli elementi essenziali delle opere da confrontare, dovendosi cioè valutare il risultato globale o l'effetto unitario;

—si tratta di giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità (Cass. 27 ottobre 2005, n. 20925, cit.): il giudizio relativo ad opere d'arte contemporanea, quali quelle per cui è causa, caratterizzate dall'impiego di materiali, forme, concezioni relativamente agevoli da riprodurre, viene svolto di regola mediante espletamento di una consulenza tecnica, dal giudice fatta propria; in ogni caso, la riproposizione, in sede di legittimità, delle valutazioni e degli apprezzamenti di merito è inammissibile (cfr. Cass. 26 maggio 2016, n. 10937, in motivazione, *id.*, 2016, I, 2409).

Rispetto alle opere plagiate, essa ha applicato i principî predetti, avendo offerto tutela non al contenuto dell'idea come tale, ma proprio alla sua espressione concreta. La corte d'appello ha ritenuto necessaria all'ipotesi di plagio l'identità di essenza rappresentativa tra le opere, premettendo proprio che il plagio resterebbe escluso nel caso di spunto comune tratto dal patrimonio di pensiero e di idee proprio di tutti, di cui nessuno può rivendicare la paternità, e sia nel caso di disuguaglianza di risultato espressivo.

Né può predicarsi un diverso e più ampio criterio, come il ricorso richiederebbe, con riguardo alla corrente artistica della c.d. arte informale, secondo la Orler qualificabile radicalmente come «non-arte» o «arte antiformale»: concordi o no che siano gli esperti del settore con tali ulteriori definizioni, non si potrebbe non convenire nel senso che, pur quando l'idea artistica si esprima e si concreti mediante linee, segni o aree di macchie o colori, non immediatamente riproduttive di nessuna forma del reale così come questo risulterebbe da una fotografia, ma piuttosto trasfigurandolo ed interpretandolo in maniera affatto originale, resta che proprio la potenza di questa personalissima interpretazione e trasfigurazione va giuridicamente tutelata.

Né può predicarsi un diverso e più ampio criterio, come il ricorso richiederebbe, con riguardo alla corrente artistica della c.d. arte informale, secondo la Orler qualificabile radicalmente come «non-arte» o «arte antiformale»: concordi o no che siano gli esperti del settore con tali ulteriori definizioni, non si potrebbe non convenire nel senso che, pur quando l'idea artistica si esprima e si concreti mediante linee, segni o aree di macchie o colori, non immediatamente riproduttive di nessuna forma del reale così come questo risulterebbe da una fotografia, ma piuttosto trasfigurandolo ed interpretandolo in maniera affatto originale, resta che proprio la potenza di questa personalissima interpretazione e trasfigurazione va giuridicamente tutelata.

Parimenti, per quanto attiene alle opere plagiarie, la corte territoriale, sia sulla base della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, sia dall'esame diretto dei documenti in atti, ha ravvisato l'esistenza del plagio: ciò, quanto all'opera «Oltre la tela», per essere la medesima «quasi del tutto sovrapponibile» al «Ciclo '62-BB9», con ampia descrizione delle identità di posizione dei piani, masse cromatiche, proporzioni, aggiungendo che le minime diversità riscontrate, fuor che costituire segno di rielaborazione creativa, appaiono semplificanti o commerciali (come le minori dimensioni); quanto ai c.d. dischi, la tecnica è la medesima, con ripetizione dei moduli stilistici privi di significato artistico diverso.

In tal modo, la corte del merito si è pienamente attenuta ai su esposti principî, focalizzandosi sulle caratteristiche essenziali delle opere ed operandone una valutazione complessiva, pur dopo l'analisi del dettaglio, e, infine, evidenziandone elementi tutt'affatto che generici, anzi precisi e significativi, proprio per il tipo di corrente artistica imitata.